

# IL QUADRO RW

Dottor Andrea Alberghini

Il **quadro RW** del Modello Unico delle Persone Fisiche trae origine dal **Decreto Legge 28.06.1990 n.167**, convertito con modifiche nella **Legge 4 agosto 1990 n.227**, recante disposizioni sul c.d. **“monitoraggio fiscale”**.

In base all' ART. 4 del D.L. 167/1990 nella dichiarazione redditi devono essere indicati:

- ▶ **GLI INVESTIMENTI ALL' ESTERO**
- ▶ **LE ATTIVITA' ESTERE AVENTI NATURA FINANZIARIA**

Attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia

- ▶ **I TRASFERIMENTI DA E VERSO E SULL' ESTERO**

**PURCHE'**

L' ammontare di essi sia di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro.

Il **Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78**, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 78, sulla emersione di attività detenute all' estero ha istituito lo Scudo Fiscale.

Ciò ha comportato:

- ▶ **INASPIMENTO DELLE SANZIONI**
  
- ▶ **PRESUNZIONE DELLA PROVENIENZA DA REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE PER ATTIVITA' FINANZIARIE ED INVESTIMENTI IN PAESI BLACK LIST**
  
- ▶ **OBBLIGO DEL MONITORAGGIO INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE COSTITUISCA REDDITO IMPONIBILE**

IL QUADRO RW

1. **SOGGETTI INTERESSATI**
2. **RESIDENZA FISCALE**
3. **COSA SI DEVE DICHIARARE**
4. **SEZIONI QUADRO RW**
5. **ESEMPI COMPILAZIONE**
6. **SANZIONI – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

## SOGGETTI INTERESSATI

SE FISCALMENTE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

- LE **PERSONE FISICHE** inclusi lavoratori autonomi ed imprenditori

- UNICO PF QUADRO RW -

- GLI **ENTI NON COMMERCIALI** - UNICO ENC -

- LE **SOCIETA' SEMPLICI E SOGGETTI EQUIPARATI** (es. Associazioni professionali) - UNICO SP - QUADRO RW

## Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio

- › i titolari delle attività detenute all' estero  
Come anche chi ne ha:
- › la disponibilità con delega di prelievo
- › La possibilità di movimentazione con delega di bonifico su altro conto

### Esempi

- › COINTESTAZIONE O COMUNIONI - COMPILA OGNI INTESTATARIO  
Es. c/c cointestato dichiarano entrambi
- › DELEGA DI FIRMA CON DELEGA DI PRELIEVO - IL DELEGATO DICHIARA INTERA CONSISTENZA COME IL TITOLARE
- › AMMINISTRATORI DI SOCIETA' DI CAPITALI: ARGOMENTO FORTEMENTE DIBATTUTO IN DOTTRINA - Sentenze di cassazione (es. n.17051 del 21.07.2010) LA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.28 DEL 21.06.2011 HA CHIARITO CHE "l' obbligo sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega di prelievo e non di una mera delega ad operare per conto dell' intestatario".
- › DETEZIONE PER INTERPOSTA PERSONA - FIDUCIARIE - TRUST - IMMOBILIARI
- › PRESENZA DIRITTI REALI DIVERSI  
Es. usufrutto e nuda proprietà - dichiarano sia il titolare diritto usufrutto che titolare nuda proprietà

## SOGGETTI ESCLUSI

- Le società di capitali, le società di persone commerciali e gli enti commerciali
- Gli enti pubblici - organi amministrativi dello stato - Comuni - Province - Regioni

## LIMITI QUANTITATIVI

**IL LIMITE VALIDO PER TUTTI E 3 I QUADRI AMMONTA A 10.000,00€**

Es. Una persona fisica residente in Italia che al 31.12.2012 possiede:

- Un c/c in UK con saldo €7.000,00
- Un c/c in Spagna con saldo €5.000,00

Sebbene entrambi i c/c abbiano saldi inferiori a €10.000,00 deve essere compilato il quadro RW sez II in quanto l'ammontare complessivo di €12.000,00 supera il limite di €10.000,00

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**NON OCCORRE COMPILARE IL QUADRO RW PER SOMME VERSATE PER OBBLIGO DI LEGGE A FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ORGANIZZATE E GESTITE DA ENTI DI DIRITTO ESTERO (Es. c.d. secondo pilastro Svizzero)**

## CASI PARTICOLARI DI ESCLUSIONE

- ▶ CONTRIBUENTI LA CUI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA E' DETERMINATA EX LEGE O IN BASE AD ACCORDI INTERNAZIONALI RATIFICATI IN ITALIA CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA IN VIA CONTINUATIVA ALL' ESTERO

Es.

Soggetti che lavorano all' estero per lo stato italiano per suddivisione politiche o amministrative dipendenti ONU, NATO, etc.

L' ESONERO PERMANE FINTANTO CHE IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA' ALL' ESTERO - E SOLO PER LE SOMME RICONDUCIBILI A STIPENDI E EMOLUMENTI. I LAVORATORI ALL' ESTERO PER I QUALI NON SUSSISTE UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE SONO TENUTI AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO.

- ▶ I LAVORATORI TRANSFRONTALIERI, definiti come soggetti residenti in Italia *che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all' estero, in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi.* IN QUESTI CASI IL LIMITE OPERA SOLO PER LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE DETENUTE NEL PAESE IN CUI VIENE SVOLTA L' ATTIVITA' LAVORATIVA.

## RESIDENZA FISCALE – QUADRO RW

Il comma 2 ART.2 del TUIR dispone che LE **PERSONE FISICHE** di nazionalità **sia italiana che estera** (diverse dai cittadini italiani che sono emigrati in paradisi fiscali) **SI CONSIDERANO RESIDENTI SE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA** (almeno 183 gg, 184 per gli anni bisestili) **PRESENTANO ALMENO UNO** DEI SEGUENTI REQUISITI:

- Risultano **iscritti nelle anagrafi della popolazione residente**;
- Hanno nel territorio dello Stato **IL DOMICILIO** cioè il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi ai sensi del Codice Civile;
- Hanno nel territorio dello Stato **LA RESIDENZA**, cioè il luogo in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi del Codice Civile;

La Circolare 48/E/2009 attribuisce rilievo non solo alla residenza del contribuente, ma anche a quella della sua famiglia.



I soggetti iscritti all' AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero) non sono tenuti al monitoraggio per cui non devono indicare nel modulo RW gli investimenti e le attività finanziarie detenuti al di fuori dell' Italia. Rimane fermo l' obbligo di compilare il modulo RW a partire dal periodo d' imposta in cui riacquistano la residenza fiscale in Italia (Es. in Unico 2013 se ciò accade nel periodo d' imposta 2012)

ATTENZIONE AI CASI DI DISAPPLICAZIONE!

(Es. Valentino Rossi)

I cittadini italiani cancellatisi dalle anagrafi della popolazione residente per emigrare in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (individuati dal DM 4.5.1999, c.d. "Black List") si considerano però residenti *salvo prova contraria* (art. 2, comma 2-bis del TUIR).

## RESIDENZA SOCIETA' SEMPLICI

ART. 5 COMMA 2 TUIR – **LE SOCIETA' SEMPLICI** (es. associazioni professionali) **SONO RESIDENTI SE PER ALMENO 183 GG HANNO NEL TERRITORIO DELLO STATO**

- **LA SEDE LEGALE**
- **LA SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE**
- **L' OGGETTO PRINCIPALE:** esso è determinato in base all' atto costitutivo se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all' attività effettivamente esercitata.

L' ART. 73 COMMA 3 TUIR, gli **ENTI NON COMMERCIALI**, compresi i **TRUST**, si considerano residenti se per la maggior parte del periodo d' imposta si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- Hanno la sede legale nel territorio dello Stato
- Hanno la sede dell' amministrazione nel territorio statale
- Hanno nel territorio dello Stato l' oggetto principale, ossia l' attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall' atto costitutivo o dallo Statuto.

## COSA SI DEVE DICHIARARE

La circolare dell' Agenzia delle Entrate n.45 E 2010 evidenzia un **cambiamento** importante a partire dal modello Unico 2010 per l' anno d' imposta 2009, stabilendo che:

“Considerato, tuttavia, che la funzione del modulo RW è quella di fornire un quadro delle attività detenute all' estero **con finalità di monitoraggio fiscale** nonché di **supportare l' efficacia dell' azione di controllo da parte dell' Amministrazione finanziaria**, ..., si è ritenuto ... che ... **da ora in poi** ... non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia **ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale** (cfr. circolare n.43/E del 2009). ... Sono soggetti all' obbligo di monitoraggio le consistenze e i flussi relativi a tutti gli investimenti all' estero **al fine di verificare che il contribuente possa conseguire, anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti in Italia ricompresi in una delle categorie reddituali del TUIR.**

**Le capacità del bene di produrre un reddito ricorre**, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca attualmente un reddito, **ma anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale** e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall' alienazione, dall' utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d' impresa.”

## ATTIVITA' AVENTI NATURA FINANZIARIA (CIRCOLARE n.45/E 2010)

Per attività di natura finanziaria devono intendersi *quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di Fonte estera.*

A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione:

- 1. Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui:
  - le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  - le obbligazioni estere e i titoli similari;
  - i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero;
  - i titoli non rappresentativi di merce ed i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote OICR esteri);
  - le valute estere;
  - depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione ( ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

- › **Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti**, tra cui:  
finanziamenti;  
riporti;  
pronti contro termine e prestito titoli;  
polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- › **Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato**
- › **Metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero**
- › **Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere, strumenti finanziari assimilati**
- › **Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero**

Devono essere indicate nel modulo RW anche le attività finanziarie italiane detenute all'estero (es. titoli pubblici equiparati emessi in Italia)

Qualora l'attività non abbia prodotto redditi nel periodo d'imposta il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita colonna n.4, che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta.

## ATTIVITA' AVENTI NATURA PATRIMONIALE (CIRCOLARE N.45/E 2010)

Gli investimenti da indicare nel modulo RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia.

A titolo esemplificativo sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti:

- › Gli **immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi** (es. quote di comproprietà);
- › Gli **oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;**
- › **Le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri** nonché **quelli che**, pur non essendo iscritti nei predetti registri, **avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.**

Al riguardo si ricorda che con la Risoluzione n.134/E del 30/04/2002 sono stati considerati "detenuti all'estero" gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

## ESONERI OGGETTIVI (CIRCOLARE n. 45/E 2010)

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (Es. Società Fiduciarie).

### Esempi:

- **polizze assicurative a contenuto finanziario** – se per il tramite di un intermediario finanziario residente
- **conti correnti all' estero**, l' obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell' ammontare lordo e dell' eventuale ritenuta applicata all' estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell' ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l' incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.
- **STOCK OPTION** – qualora le azioni siano affidate in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario residente.

## TRASFERIMENTI

Si devono indicare anche:

- i trasferimenti da, verso e sull' estero che nel corso del periodo d' imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività,
- sempreché l' ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000;
- Occorre ricordare che il flusso va considerato in valore assoluto.
- Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all' estero ed ha effettuato un disinvestimento pari ad esempio a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, l' ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.
- L' obbligo sussiste anche se al termine del periodo d' imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all' estero né attività estere di natura finanziaria.

Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l' acquisto di beni all' estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l' estero.

In entrambi i casi l' acquirente dovrà tuttavia indicare nel modulo RW la consistenza dell' investimento effettuato.



## SEZIONI – QUADRO RW

Il modulo RW si compone di 3 sezioni. I valori in valuta devono essere convertiti in EURO al cambio contenuto dal Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate (per il 2012 del 31.01.2012).

### Sezione I

Riguarda i trasferimenti da e verso l' estero relativi ad operazioni correnti per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, di importo complessivo superiore a 10.000,00€.

I casi di compilazione di questo quadro sono piuttosto limitati e riguardano trasferimenti effettuati ad esempio per motivi di salute o studio.

## ESEMPIO

Professionista che incassa su banca USA pagamento di un proprio compenso professionale. Intervenendo un intermediario non residente (LA BANCA USA) deve compilare la Sez. I.

Il codice 99 serve specificatamente per distinguere le operazioni da quella della Sez. III.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

RW1	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Codice Stato estero di residenza	Tipo trasferimento
	L'operatore o altro servizio				2	1
	Codice Stato estero del trasferimento	Codice mezzo di pagamento	Codice operazione	Data		Importo
	5	6	7	8 giorno	9 mese	10 anno
						11
						12

Nelle colonne 1 e 2 ES BANCA XYZ USA

Nella colonna 7 va indicato il codice 99

## Sezione II

Nella sezione II deve essere indicata, distintamente per Stato estero, la **consistenza** (c.d. STOCK – prendiamo spunto dal termine per le rimanenze in magazzino) **di ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria** detenuti all'estero al termine del periodo di imposta.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2009

	Colloc. Stato estero	Codice operazione	Importo	Valore attuale
RW7			00	<input type="checkbox"/>
RW8			00	<input type="checkbox"/>
RW9			00	<input type="checkbox"/>
RW10			00	<input type="checkbox"/>

**Colonna 1:** il **codice dello Stato estero** rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di Unico;

**Colonna 2:** il **codice della causale dell'operazione**, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria” posta in appendice al Fascicolo 2 delle istruzioni di Unico;

**Colonna 3:** l' **importo degli investimenti ed attività**, indicando il controvalore in euro

**Colonna 4:** Barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta – la casella va barrata anche se le predette attività sono infruttifere non potendosi escludere, in linea di principio, che diventino fruttifere successivamente. – La casella NON va barrata con riferimento alle attività di natura patrimoniale.

## COSTO STORICO – COLONNA 3

In colonna 3 deve essere indicato l'importo investito, come definito in base alla CIRCOLARE n. 45/2010.

Deve essere riportato il costo storico come risultante dalla relativa documentazione probatoria ed in particolare:

- **Il costo storico va indicato per intero**, indipendentemente dall'eventuale finanziamento richiesto per l'acquisto del bene **maggiorato degli oneri accessori (es. oneri di intermediazione)**
- **Se manca il prezzo**, come in caso di conferimento, acquisto, per donazione o successione o permuta, si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni ( es. valore dichiarato nella dichiarazione successione per le azioni o , in caso di donazione, il prezzo di acquisto del donante)
- **Qualora il costo di acquisto non sia documentabile**, si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un'apposita perizia di stima.

## Sezione III

Vanno riportati i flussi dei trasferimenti **dall' estero verso l' Italia, dall' Italia verso**

**l' estero e dall' estero sull' estero**

- di denaro o titoli;
- Effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta;
- Che nel corso dell' anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2009	Codice Stato estero	Tip. trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAE	Cod. Id. Internazionale INC/SWIFT
	1	2	3	4	5
RW11					
Numero del conto corrente	Data			Importo	
4	7 gennaio 2009			0	
					00

## CORRELAZIONE SEZIONE II – SEZIONE III

Esiste una evidente correlazione fra la **Sezione II e la Sezione III** del modulo RW dal momento che, in linea di principio, la compilazione dell' una presuppone la compilazione dell' altra e viceversa, **salvo il caso del disinvestimento**.

In quest' ultima ipotesi, infatti, deve essere in ogni caso compilata la **Sezione III** anche se al termine del periodo d' imposta non si detiene più l' investimento e/o l' attività estera in quanto, ad esempio, i beni o le attività detenute all' estero sono state cedute, estinte ovvero ridotte ad un valore inferiore al limite dei 10.000,00 €.

### Esempio

Se il contribuente alla fine dell' anno detiene in un conto corrente in Francia € 20.000,00 e l' anno dopo rimanda in Italia € 11.000,00 la segnalazione nella Sez. III dovrà essere comunque effettuata anche se non si dovrà compilare la Sez. III.

## CUMULO INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI

La compilazione deve avvenire cumulando investimenti con disinvestimenti.

### Esempio

Il contribuente che avendo un c/c nell' anno ha:

- Disinvestito per 5.000,00 euro
- Investito per 6.000,00 euro

Dovrà effettuare una segnalazione di 11.000,00 euro.

## PLURALITA' OPERAZIONI

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo utilizzando più c/c potrà indicare per ciascuno l' ammontare complessivo.

### Esempio

Chiusura c/c con rientro in ITALIA euro 16.000,00

se il bonifico viene effettuato in un unico c/c di destinazione si indica il valore cumulativo;

- se il bonifico viene effettuato per 10.000,00 al c/c A e per 6.000,00 al c/c B si deve procedere ad una separata compilazione

## INTRERVENTO DI PIU' INTERMEDIARI

Per operazioni **DA E VERSO L' ITALIA** bisogna indicare i dati dell' intermediario residente.

In caso di più intermediari deve essere indicato quello intervenuto per primo.

Per il trasferimento estero su estero è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione.

## TRASFERIMENTO ESTERO SU ESTERO NELLO STESSO PAESE

La Circolare n. 28 del 21/06/2011 chiarisce che devono essere indicati:

- I trasferimenti tra stati esteri differenti;
- I trasferimenti all' interno dello stesso paese estero.

## PAGAMENTI DALL' ITALIA DI ACQUISTI DI BENI ALL' ESTERO

Se il **bonifico** viene fatto direttamente dal **c/c ITALIA** al **c/c ESTERO** del destinatario

**NON** si deve fare alcuna segnalazione.



## ESEMPI DI COMPILAZIONE

### IMMOBILI

Da Unico 2009 si devono dichiarare **indipendentemente dalla produzione di redditi tassabili**.

**MULTIPROPRIETA'** devono essere dichiarate, in quanto sono equiparate a diritti reali di proprietà.

**VALORE DA INDICARE** - COSTO STORICO o, in mancanza, VALORE NORMALE (PERIZIA)  
**DIRITTI REALI IMMOBILIARI** (es. Usufrutto, nuda proprietà) - Viene dichiarato il valore da atto di acquisto

**COINTESTAZIONI - COMUNIONI** si devono dichiarare le proprie quote di possesso (Es. comproprietà tra 3 persone: 1/3 cadauno)

### IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE

Es. Casa di vacanza negli USA - Costo Storico 250.000,00 euro (Circ. n.45/2010)

Nella sezione II, rigo RW4 - 250000

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività patrimoniali di natura finanziaria al 31/12/2011	Codice intestatario	Codice operazione	Importo	Valore (limitato)
	RW4	1	2 250.000,00	<input type="checkbox"/>

Inoltre, qualora l' acquisto fosse stato perfezionato:  
 con un mutuo acceso con una banca estera per euro 100.000,00  
 con un trasferimento di denaro dall' ITALIA per i restanti 150.000,00 euro  
Si dovrebbe compilare la Sezione III oltre che la Sezione II

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero la attività estera di natura finanziaria nel corso del 2009

Conto Stato	Tag. liquidazione	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. M. Intermediario BIC/SWIFT
RW11				
Numero del conto corrente		Data		Importo
		gg. mese anno		€

Sezione III, Rigo RW11: per il trasferimento dall' ITALIA - 150.000

Sezione III, Rigo RW12: per il valore del mutuo - 100.000

Nessuna segnalazione va effettuata negli anni successivi per i trasferimenti relativi all' estinzione del mutuo.

## IMMOBILE LOCATO

Si compila la Sezione II in modo analogo al caso precedente.

Ai fini reddituali l'ART 70 TUIR 2 comma stabilisce che il reddito derivante dall'affitto dovrà essere indicato nel **quadro RL** del Modello Unico PF:

- Indicando l'ammontare del canone percepito ridotto del 5 % a titolo deduzione spese forfettarie, se il reddito non è tassato nel paese dove è situato;
- Indicando l'ammontare imponibile nello stato estero (se ricorrono le condizioni si applica il credito imposta ) se viene tassato dallo stato estero.

**NON DEVE ESSERE INDICATO L' INCASSO DEL CANONE AFFITTO ALLO STATO ESTERO NELLE SEZIONI QUADRO RW**

## ACQUISTO E CESSIONE DI BENI IMMOBILI

Nel caso di acquisto di un immobile in Grecia per un importo pari a 100.000 euro e di successiva cessione dello stesso nel corso del medesimo periodo d'imposta per 120.000 euro, deve essere indicato:

- Nella Sez. III, rigo RW11: valore acquisto 100.000
- Nella Sez. III, rigo RW12: valore vendita 120.000

Nessuna delle indicazioni deve invece essere riportata nella Sezione II dal momento che l'immobile è stato venduto nello stesso periodo di imposta. Dal punto di vista reddituale occorre compilare il quadro RL, rigo RL16 (essendo nell'esempio acquistato da non più di

5

anni)

## VERSAMENTO DI CAPARRA AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Nel corso del 2012 un contribuente Italiano invia una somma a titolo di caparra per l'acquisto di un immobile non ancora ultimato al 31.12.2012.

NON DEVE ESSERE COMPILATO IL QUADRO RW in base alle Istruzioni Ministeriali (Fascicolo 2 pag. 31).

Se il contratto di compravendita si ritiene efficace in base alla legge estera applicabile, l'acconto versato andrà imputato all'acquisto dell'immobile estero e DOVRA' ESSERE COMPILATO IL QUADRO RW

## IMMOBILI INTESTATI A SOCIETA' IN DISPONIBILITA' AI SOCI

L'argomento è stato toccato in relazione allo scudo fiscale (Circ. 49 E del 23 novembre 2009) laddove è stato chiarito che il contribuente deve compilare il quadro RW come ATTIVITA' FINANZIARIA (quota di partecipazione) INDICANDONE IL COSTO DI ACQUISTO.

## SPESE DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIE DEGLI IMMOBILI

In questo caso possono essere portate ad incremento del valore storico.

## CONTI CORRENTI

C/C IN FRANCIA SALDO AL 31.12.2011 EURO 60.000; NEL 2012 ACQUISTO TITOLI AZIONARI EURO 40.000; SALDO AL 31.12.2012 EURO 100.000

Nella Sezione II, rigo RW4 - La consistenza c/c al 31.12.2011 - 60.000 euro

Nella Sezione II, rigo RW5 - La consistenza Azioni al 31.12 - 40.000 euro

Nella Sezione III, rigo RW10 - euro 40.000 per l'acquisto delle azioni

TRASFERIMENTO DI 30.000 EURO PER APERTURA C/C ALL'ESTERO

Nella Sezione II, rigo RW4 indicando euro 30.000

Nella Sezione III rigo RW10 indicando euro 30.000 più i riferimenti della Banca interessata

TIZIO HA UN CONTO CORRENTE IN SPAGNA IL CUI AMMONTARE AL 31.12.2011 E' DI 9.000 EURO, NON HA FATTO ALTRI MOVIMENTI NELL'ANNO

NON SI COMPILA IL QUADRO RW

TIZIO E' UNICO TITOLARE DI C/C IN FRANCIA DI CUI CAIO HA DELEGA AD OPERARE. IL SALDO AL 31.12.2012 AMMONTA A 40.000 EURO

Sia Tizio che Caio devono compilare il quadro indicando codice del paese 029, codice dell'operazione 1 ed importo 40.000 euro

## C/C ESTERO CON ACCREDITO INTERESSI SU C/C ITALIANO E SU C/

Tizio ha un conto corrente in Spagna il cui saldo al 31.12.2012 è di euro 150.000. Gli interessi maturati sul conto corrente sono automaticamente trasferiti sul conto corrente italiano di Tizio.

Tizio **NON** deve compilare il quadro RW.

Con riferimento all' esempio precedente, gli interessi non sono accreditati direttamente sul c/c italiano, ma sono regolarmente accreditati sul conto corrente spagnolo.

Tizio deve compilare il quadro RW.

La disponibilità finanziaria estera deve essere dichiarata come segue nel quadro RW:

Seq. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2008	Codice Stato estero	Codice convenzioni per estero	Importo	Valore attuale
RW7	067	0733	150.000,00	<input type="checkbox"/>
RW8			,00	<input type="checkbox"/>
RW9			,00	<input type="checkbox"/>
RW10			,00	<input type="checkbox"/>

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

A DETIENE UNA PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETA' RUMENA PER UN VALORE DI EURO 50.000. Dovrà compilare la Sezione II del quadro RW

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2008

RW	Codice Stato estero	Codice operazioni con estero	Importo	Valore in euro
RW7	061	0723	50.000,00	<input type="checkbox"/>
RW8			,00	<input type="checkbox"/>
RW9			,00	<input type="checkbox"/>
RW10			,00	<input type="checkbox"/>

Qualora la partecipazione avesse prodotto utili distribuiti per un valore superiore ad euro 10.000 dovrebbe essere compilata la Sezione III del quadro RW.

## BREVE ACCENNO AI FINI REDDITUALI

Ai fini reddituali due principali fonti di reddito sono per esempio  
REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA I DIVIDENDI

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
% PARI O INFERIORE AL 20% DEI DIRITTI VOTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA	% SUPERIORE AL 20% DEI DIRITTI VOTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA
25% DEL CAPITALE O PATRIMONIO SOCIALE 2% NEL CASO DI SOCIETA' QUOTATE	SUPERIORE AL 25% CAPITALE O PATRIMONIO SOCIALE 5% DI SOCIETA' QUOTATE

## PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA - RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA 20 %

In Italia l'intermediario applica RA titolo imposta del 20%, mentre all'estero:

- Nel caso INTERVENGA UN INTERMEDIARIO - NO dichiarazione applicazione RA 20% sul c.d. netto frontiera (dividendo - Ritenuta del paese estero)
- Nel caso NON INTERVENGA UN INTERMEDIARIO si applica Art 18 TUIR quindi: a) compilazione quadro Sez. V Quadro RM righe 12 e 13; b) Tassazione alla medesima aliquota 20%



## PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO

In Italia i dividendi concorrono alla formazione Base imponibile per il 49.72% (40% quelli fino al 2007), mentre all' estero:

- ▶ Concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49.72% (40% quelli fino al 2007);
- ▶ Al netto della ritenuta applicata allo stato estero (c.d. Netto frontiera) - qualora la RA applicata fosse più alta della convenzionale bisogna chiedere rimborso alle autorità fiscali estere;
- ▶ Se interviene un intermediario applica RA a titolo di acconto nella misura del 20%

## DIVIDENDI DA PAESI BLACK LIST

Regola generale: concorrono alla base imponibile per il 100% del loro ammontare

Salvo che il contribuente abbia ottenuto interpello favorevole

## SANZIONI

IL SISTEMA SANZIONATORIO HA SUBITO UN NOTEVOLE INCREMENTO DAL 2009, IN SEGUITO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009, CHE HA INTRODOTTO LO SCUDO FISCALE

La cronistoria del sistema sanzionatorio si può evidenziare in 3 periodi:

- Dal 1990 al 26.09.2001
- Dal 27.09.2001 al 30.06.2009
- Dal 01.07.2009 con effetto dal 05.08.2009 (Unico 2009)

### Sezione I

L' omessa compilazione della Sez. I è punita con la **SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 5% al 25% DELL' AMMONTARE DEGLI IMPORTI NON DICHIARATI** (quando superiori a 10.000 euro) – Art. 5 c.2 DL 167/1990

### Sezione II – III

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 10% AL 50% DELL' AMMONTARE IMPORTI NON DICHIARATI** (in precedenza - fino a Unico 2008 era dal 5 al 25%). Per la Sezione II – III anche la confisca.

### PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITA' – Art. 6 DL 167/1990

Le somme di denaro, i certificati in serie o di massa, o i titoli trasferiti o costituiti all'estero di cui non risultino dichiarati i relativi redditi sono ritenuti fruttiferi di un importo pari al tasso di riferimento rilevato dal Consiglio direttivo della BCE (Ex Tasso Ufficiale di Sconto). Per il 2012 è pari allo 0,75%.

E' CONSENTITA LA PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.

### SANZIONE ACCESSORIA – CONFISCA – Art. 5 c.4 DL 167/1990

Per le violazioni di compilazione della Sez. I e della Sez. II è prevista “LA CONFISCA DEI BENI DI CORRISPONDENTE VALORE”.

L'Agenzia delle Entrate con la NOTA 06.08.2008 ha previsto che detta sanzione abbia carattere probatorio e non pecuniario ed assume natura accessoria rispetto alla sanzione principale.

La prevalente dottrina ritiene che **SI APPLICHI SUL' INTERO VALORE DEL TRASFERIMENTO O INVESTIMENTO NON DICHIARATO** – Circolare n.43/2009.

### Sono applicabili gli strumenti del

- CUMULO GIURIDICO
- ACQUIESCENZA – SANZIONI RIDOTTE AD 1/3 – NO CONFISCA

**INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI** – Le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

## PAESI BLACK LIST

Gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli stati o territori a regime fiscale privilegiato **in violazione degli obblighi di monitoraggio si presumono costituiti, SALVO PROVA CONTRARIA, mediante redditi sottratti a tassazione** (non applicabile per chi si è avvalso di scudo fiscale ter).

In questi casi si applica l'inversione della prova.

Se il contribuente non è in grado di provare il contrario le sanzioni saranno:

- dal 200 al 400% per la dichiarazione infedele;
- dal 240 al 480% nel caso di omessa dichiarazione.

**E' INOLTRE PREVISTO IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO.**

**QUANTO SOPRA NON VALE PER LA SEZIONE I.**

NOTA: Tra i paesi Black List sono compresi Svizzera, Repubblica di San Marino e Principato di Monaco

## RAVVEDIMENTO OPEROSO – Circolare Ag. Entrate 11 del 12.03.2010

- La dichiarazione integrativa può essere effettuata solo se si è presentato il modello unico
- Se si è ommesso di inviare la dichiarazione dei redditi entro il 30.09, si potrà utilizzare IL **MAGGIOR TERMINE DEI 90 GG** per non considerare omessa la dichiarazione (c.d. DICHIARAZIONE TARDIVA).
- Se la dichiarazione è stata omessa si applicano le sanzioni previste per l'omissione e **NON** si può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.
- La dichiarazione integrativa non può essere presentata se la violazione è già stata constatata dalle autorità fiscali.

## DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ANNI PRECEDENTI

Il contribuente dovrà attendere la contestazione dell'ufficio:

- Senza imposte dovute da 258 euro a 2065 euro;
- Con imposte dovute dal 133% al 266%

# Quadro RW e sanzioni.

## La situazione al 30 aprile 2013

- Le pesanti sanzioni previste nei casi di errata compilazione del quadro RW sono da tempo entrate nel mirino della UE, che ha ipotizzato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
- Per questo motivo il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013 ha predisposto lo schema della Legge Comunitaria recependo in gran parte i principi contenuti nella norma di comportamento n.185/2012 dell'AIDC.
- L'Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha evidenziato in questo documento come sia palesemente sproporzionato il sistema sanzionatorio previsto per il Quadro RW anche nel caso non siano dovute imposte

# Le novità in materia di sanzioni previste dalla Legge Comunitaria 2013

- ▶ Le sanzioni previste saranno dal **3% al 15%** anziché dal 10% al 50%.
- ▶ E' previsto il **raddoppio** (dal 6% al 30%) per operazioni con paesi Black list.
- ▶ Le **nuove sanzioni**, più favorevoli, dovrebbero essere **applicabili anche ai periodi di imposta precedenti**.